

Codice A1820C

D.D. 20 gennaio 2021, n. 116

R.D. n.523/1904 - Autorizzazione Idraulica n°n919 - Società ENEL GREEN POWER Italia Srl. - Riattivazione della presa ausiliaria sul Rio Rialmosso facente parte dell'impianto idroelettrico della Balma in comune di Campiglia Cervo (BI). Richiesta di proroga termini di fine lavori.



ATTO DD 116/A1820C/2021

DEL 20/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: R.D. n.523/1904 – Autorizzazione Idraulica n°n919 - Società ENEL GREEN POWER Italia Srl. – Riattivazione della presa ausiliaria sul Rio Rialmosso facente parte dell'impianto idroelettrico della Balma in comune di Campiglia Cervo (BI).
Richiesta di proroga termini di fine lavori.

Premesso che :

- in relazione all'Autorizzazione Idraulica n°n919 a società Enel Green Power S.p.a. - O&M Hydro Italy – Area Nord Ovest Determinazione Dirigenziale n°2423 del 11/07/2019 con scadenza il 31/12/2020, in data 23/11/2020 al protocollo n°58191/A1820C, la società ENEL GREEN POWER Italia Srl., con nota protocollo n°22847 del 13/11/2020, ha presentato istanza di proroga di 8 mesi del termine di ultimazione lavori e di validità della stessa, con nuova scadenza al 31/08/2021;

- nella Determinazione Dirigenziale n. 2423 del 11/07/2019 sono indicate una serie di condizioni e/o prescrizioni dettagliatamente elencate, tra le quali la realizzazione dei lavori entro la data del 31/12/2020, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà essere comunque debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

- la società ENEL GREEN POWER Italia Srl., nella nota sopraccitata, protocollo n°22847 del 13/11/2020, sottoscritta dall'ing. Andrea CANNATA Responsabile e Procuratore per la stessa Società, dichiara che:

- la richiesta di proroga è dettata dalla continua emergenza sanitaria legata alla pandemia del Coronavirus che non ha permesso di lavorare durante tutti i mesi della primavera ed anche nel periodo autunnale, con il rialzo dei casi di contagio e il veloce propagare del virus ha costretto le Istituzioni e le aziende a nuove restrizioni; inoltre un ulteriore ritardo è stato causato dall'evento alluvionale del 02-03 ottobre, che ha colpito pesantemente sia la valle Cervo e sia tutta la fascia dell'arco alpino dove sono presenti gli impianti, comportando moltissimi danni alle opere costringendo ad interrompere la produzione e diversi impianti sono ancora fuori servizio;

- a seguito di sopralluogo in data 21/10/2020 dopo l'evento di piena non vi sono state variazioni sostanziali alla situazione dei luoghi, non ci sono variazioni di rilievo del corso d'acqua del rio Rialmosso e dei depositi litoidi a monte della traversa;
- la proroga dei lavori non comporterà modificazioni e variazioni al progetto presentato ed approvato, le esecuzioni dei lavori e delle attività avverranno come dettagliato nelle tavole di progetto autorizzate;

- in data 19/01/2021 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)";
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e

disposizioni in materia di semplificazione";

- Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni",

DETERMINA

di prorogare fino alla data del 28/02/2022 il termine utile per la realizzazione degli interventi, relativi al ripristino e riattivazione della presa ausiliaria sul Rio Rialmosso, facente parte dell'impianto idroelettrico della Balma, in Comune di Campiglia Cervo (BI), sul corso d'acqua demaniale denominato Rio Rialmosso, alla società ENEL GREEN POWER Italia Srl., autorizzati ai soli fini idraulici con Determinazione Dirigenziale di questo Settore Tecnico regionale n°2423 del 11/07/2019, con la condizione che i lavori, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a cause di forza maggiore.

Resta inteso che la società ENEL GREEN POWER Italia Srl. è tenuta ad informare tempestivamente questo Settore Tecnico regionale di eventuali variazioni che dovessero verificarsi nella località di esecuzione dei lavori, producendo in tal caso elaborati tecnici aggiornati.

La suddetta proroga è vincolata alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella Determinazione Dirigenziale di questo Settore Tecnico regionale di autorizzazione idraulica n°2423 del 11/07/2019, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario Estensore
ing. Maurizio di Lella

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DD_2423_11_07_2019.pdf

Allegato



1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Direzione OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE, PROTEZIONE
CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

Settore Tecnico regionale -Biella e Vercelli

DETERMINAZIONE NUMERO: 2423

DEL: 11/07/2019

Codice Direzione: A18000

Codice Settore: A1820B

Legislatura: 11

Anno: 2019

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: LIARDO GIORGETTA

Oggetto

R.D. n.523/1904 - **Autorizzazione** Idraulica N919 - Enel Green Power S.p.A. - Comune di Campiglia Cervo (BI) - Riattivazione della presa ausiliaria sul Rio Rialmosso facente parte dell'impianto idroelettrico di Balma.

In data 07/11/2018 con protocollo n. 50615/A1820B, la Società Enel Green Power S.p.a. - O&M Hydro Italy – Area Nord Ovest, c.f. 10236451000, ha presentato istanza per il rilascio di nulla-osta idraulico per l'effettuazione di interventi relativi al ripristino e riattivazione della presa ausiliaria sul Rio Rialmosso, gravemente danneggiata nell'evento alluvionale del giugno 2002, facente parte dell'impianto idroelettrico della Balma, in Comune di Campiglia Cervo. Interventi consistenti in: ripristino della traversa di derivazione con l'utilizzo di materiale lapideo reperito in loco; ripristino della derivazione mediante recupero delle parti di tubazione ancora utilizzabili e, nei tratti mancanti, collocazione di nuova tubazione in parte staffata al pendio in roccia e in parte ricoperta da materiale lapideo; miglioramento delle sezioni di deflusso a monte della traversa tramite lo spostamento di materiale lapideo; taglio e pulizia vegetazionale.

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua demaniale denominato Rio Rialmosso, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza è allegato il progetto redatto dall'Ing. Giorgio Salamano costituito da n. 14 allegati ed in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

Copia dell'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Campiglia Cervo per 15 giorni consecutivi dal 14/11/2018 al 29/11/2018 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Copia dell'istanza è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 47 del 22/11/2018 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

In data 14/12/2018 è stato effettuato un sopralluogo da parte di un funzionario del Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, quest'Ufficio con nota prot. 59201/A1820B in data 18/12/2018 ha richiesto alcune integrazioni alla pratica di nulla-osta idraulico.

In data 24/06/2019, prot. n. 29037/A1820B sono pervenute, a questo Settore, le integrazioni richieste costituiti da n. 14 allegati.

A seguito dell'esame degli atti progettuali integrativi si è ritenuta ammissibile la realizzazione dell'opera in argomento nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate.

Constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di Legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall'art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- visto l'art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- vista la Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- visti gli artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- viste le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- visti l'art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- visto il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L. R. 18/05/2004, n. 12)".

- visto il D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- visto il parere favorevole di compatibilità dell'intervento con la fauna acquatica, con prescrizioni, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale (art. 12 della L.R. n. 37/2006 e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010, modificata con D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011 e s.m.i.), rilasciato dalla Provincia di Biella/Vercelli con nota prot. n. 27821 datata 20/11/2018, pervenuta allo scrivente Ufficio in data 21/11/2018 al prot. 53509/A1820B

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Enel Green Power S.p.a. - O&M Hydro Italy – Area Nord Ovest ad eseguire gli interventi relativi al ripristino e riattivazione della presa ausiliaria sul Rio Rialmosso, gravemente danneggiata nell'evento alluvionale del giugno 2002, facente parte dell'impianto idroelettrico di Balma, in Comune di Campiglia Cervo, sul corso d'acqua demaniale denominato Rio Rialmosso, consistenti in: ripristino della traversa di derivazione con l'utilizzo di materiale lapideo reperito in loco; ripristino della derivazione mediante recupero delle parti di tubazione ancora utilizzabili e, nei tratti mancanti, collocazione di nuova tubazione in parte staffata al pendio in roccia e in parte ricoperta da materiale lapideo; miglioramento delle sezioni di deflusso a monte della traversa tramite lo spostamento di materiale lapideo; taglio e pulizia vegetazionale. Lavori autorizzati ai sensi e per effetti dell'art. 97 del R.D. 25/7/1904 n. 523, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

- sono vietati accumuli di materiale litoide, anche temporanei, nell'alveo del Torrente Rialmosso;
- per la realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art. 96 RD 523/1904, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa concessione demaniale, secondo i disposti della D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n. 14/R - Regolamento regionale recante: "Prime disposizioni per il rilascio di concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12)";
- l'opera deve essere realizzata nella località ed in conformità del progetto allegato all'istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- le opere saranno eseguite a totale cura e spese del richiedente il quale si obbliga altresì alla loro manutenzione anche nel tratto significativo di monte e di valle al fine di garantire l'efficienza idraulica ed apporvi tutte le modifiche ed aggiunte che, a giudizio insindacabile della Regione Piemonte, in qualità di autorità idraulica, si rendessero in futuro necessarie per garantire il buon regime idraulico del corso d'acqua;
- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall'eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
- è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare vegetazioni o ceppaie sulle sponde, di formare accessi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi e con l'obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza, entro il 31/12/2020, con la condizione che, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, sempreché le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo. Durante tutto il periodo realizzativo dell'opera, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
- la Società Enel Green Power S.p.a. dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, il nominativo del tecnico Direttore dei Lavori, nonché la data d'inizio dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
- ad avvenuta ultimazione, il soggetto autorizzato dovrà inviare al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto autorizzato ed in osservanza delle prescrizioni in Determina;
- durante la costruzione dell'opera non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua e dovrà essere garantita l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua interessato;
- durante la realizzazione dell'opera, il soggetto autorizzato dovrà assicurare, in caso di allerta per condizioni meteo avverse, la vigilanza sul tratto di territorio interessato dall'opera per predisporre eventuali tempestive misure di intervento con azioni di prevenzione per la pubblica incolumità della popolazione, anche allertando la Protezione Civile comunale;
- il taglio piante in alveo e/o lungo le sponde dovrà essere realizzato secondo quanto disposto dal "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) adottato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 20/09/2011 n. 8/R e successiva Circolare del Presidente della Giunta regionale 17 settembre 2012, n. 10/UOL/AGR "Chiarimenti in ordine alle tipologie d'intervento nelle aree di pertinenza dei corpi idrici..."; ed al Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 2/R "Modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n.8/R in materia forestale (L.R. 10 febbraio 2009, n.4)";
- il materiale proveniente dal taglio piante dovrà essere asportato e trasferito al di fuori dell'alveo attivo e della fascia di rispetto di 10 metri dalle sponde, mentre le ceppaie radicali dovranno essere lasciate in loco al fine di non compromettere l'integrità delle sponde. L'accatastamento del materiale dovrà essere effettuato fuori dall'alveo inciso in zona sicura e lontano dalle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
- la Società Enel Green Power S.p.a., in virtù dei disposti della D.G.P. n. 2569 del 24 maggio 2007, dovrà presentare all'Amministrazione Provinciale di Biella/Vercelli domanda di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o bacino (art. 12 L.R. 29/12/2006 N. 37, artt. 7 e 28 del R.D. 22/11/1914 n. 1486 e s.m.i., art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 1604, art. 45 del D.P.R. 10/06/1955 n. 987);
- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione e dei propri funzionari in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo), in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto, mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione della competente Autorità;

- il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà eseguire, a sua cura e spese, tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia delle opere realizzate sia dell'alveo e delle aree ripali, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie per il mantenimento di buone condizioni di officiosità delle sezioni, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervenissero variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato o si renda incompatibile per ragioni di pubblico interesse. Nel caso di revoca il richiedente non potrà reclamare diritti di alcun genere;
- l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
- durante la stesura del progetto esecutivo e l'esecuzione dei lavori, i professionisti incaricati, progettista e Direttore dei lavori, esperti con specifica competenza in materia ai quali compete la piena responsabilità delle scelte operative nel contesto dei dissesti esistenti, dovranno prevedere tutti gli accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione ed alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il soggetto autorizzato dovrà rigorosamente rispettare i programmi di manutenzione indicati dal progettista nel "Piano di manutenzione dell'opera";
- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti disposizioni di legge in vigore (autorizzazione di cui al D.P.R. 380/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia", al D. Lgs. N. 42/2004 vincolo paesaggistico, alla L.R. n.45/1989 vincolo idrogeologico, L.R. n. 37/2006 tutela della fauna ittica, Legge 431/1985 sulla Tutela ambientale, ecc.), con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti, nonché dell'impegno di adeguamento a quelli che verranno emanati in materia di polizia idraulica;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

(Ing. *Giorgetta LIARDO*)



Il Funzionario Estensore
ing. Maurizio *di Lella*
P.I. Lucio Beccari





Provincia di Biella

Prot. 24821

AREA: TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Servizio: Caccia e Pesca nelle acque interne

Biella, 20-11-2019

Trasmessa via pec

tecnico.regionale.bi_vo@cert.regione.piemonte.it

Spett. REGIONE PIEMONTE

Direzione OOPP

Settore Decentrato Opere

Pubbliche e Difesa Assetto

Idrogeologico di Biella

Via Quintino Sella, 12

13900 Biella - BI

OGGETTO : N919 – ENEL GREEN POWER S.P.A.

Richiesta Autorizzazione Idraulica per riattivazione presa ausiliaria sul Rio Rialmosso, facente parte dell'impianto idroelettrico della Baima in comune di Campiglia Cervo
Richiesta Autorizzazione ai sensi della L.R. 37/2006.

In data 15/11/2018, l'ufficio Caccia e Pesca ha ricevuto da codesto settore decentrato la richiesta avanzata dalla Ditta ENEL GREEN POWER S.p.A., di parere preventivo ai sensi della L.R. 37/2006 per i lavori indicati in oggetto. Vista la domanda, la Relazione Tecnica e Fotografica e la Relazione di compatibilità dei lavori redatta dal Biologo Dott. Massimo Pascale ed allegata al Progetto "Considerazioni Relative alla costruzione di una scala di risalita sul Torrente Rialmosso" dove si indica anche fotograficamente la presenza in serie di salti naturali non superabili dalla fauna ittica presente subito a valle dell'opera di presa, con la presente si rilascia il parere di **compatibilità favorevole ai sensi dell'art 12 della L.R.37/2006 e ss.mm.ii, subordinandolo alle seguenti prescrizioni:**

- Per le opere da realizzarsi in alveo, dovranno essere osservate le indicazioni operative disciplinate dalla D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010 "Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art.12 della L.R. n.37/2006. In particolare:
- Dovranno essere adottati da parte dell'impresa esecutrice tutti i provvedimenti necessari per limitare l'intorbidamento delle acque, al fine di permettere il naturale svolgimento delle attività trofiche e riproduttive delle popolazioni ittiche, rispettando i parametri di riferimento relativa ai materiali in sospensione indicati nella tabella 2 della D.G.R. n.72-13725 del 29.03.2010
- La realizzazione dei lavori non dovrà causare turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua. In particolare, dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque attraverso la realizzazione di idonee opere provvisoriale, garantendo il deflusso minimo vitale dei tratti di corsi d'acqua oggetto di intervento per la salvaguardia della fauna ittica presente a valle dei suddetti lavori;

- Al sensi dell'articolo 12 comma 5 della L.R. 37/2006 e s.s.m.m.ii. in fase di preparazione di cantiere la ditta esecutrice dei lavori dovrà Obbligatoriamente presentare istanza per il rilascio dell'autorizzazione della messa in secca, ai sensi dell'art. 12 comma 5 della L.R. 37/2006 al Servizio Caccia e Pesca nelle acque interne della Provincia di Biella, secondo la modulistica scaricabile dal portale, con un congruo anticipo e comunque entro 30 giorni dalla data degli stessi al fine di consentire il sopralluogo da parte dell'Agente Incaricato;

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
(Dott. ssa **Gabriella Botta**)

